

Civile Ord. Sez. 3 Num. 10718 Anno 2026
Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO
Relatore: CRICENTI GIUSEPPE
Data pubblicazione: 22/04/2026



ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 20592/2024 R.G. proposto da:

Ottel Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Gianluca Barneschi unitamente all'avvocato David Apicella

-ricorrente-

contro

Fallimento F.Ili Bisson Srl in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Sabina Ciccotti unitamente all'avvocato Giuseppe Renzo Villanova

-controricorrente-

nonché contro

Susan Leigh Fior, Banca Monte Dei Paschi Di Siena Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, Gianni Ottavio Fior

-intimati-

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 1207/2024 depositata il 19/06/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/02/2026 dal Consigliere Giuseppe Cricenti.

FATTI DI CAUSA

Il Fallimento F.lli Bisson s.r.l. ha convenuto, avanti il Tribunale di Vicenza, Fior Gianni Ottavio, Fior Susan Leigh, Ottel S.r.l. e la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. sul presupposto di essere creditore di Gianni Ottavio Fior di una grossa somma di denaro.

Ha chiesto la revocatoria ex art. 2901 c.c. dell'atto di compravendita di alcuni beni in comproprietà che il debitore ha ceduto a Susan Leigh Fior, e dell'atto con cui quest'ultima ha successivamente alienato quei beni alla banca.

Si sono costituiti in giudizio Ottel s.r.l., Fior Susan Leigh e Banca dei Monte Paschi di Siena.

Il Tribunale ha accolto la revocatoria, e la decisione, oggetto di appello principale da parte di Ottel srl e di appello incidentale da parte di Banca MPS, è stata confermata dalla Corte di Appello di Venezia.

Avverso la suindicata pronuncia della corte di merito la società Ottel srl propone ricorso per cassazione, affidato a 3 motivi illustrati da memorie.

Resiste con controricorso e memoria il Fallimento F.lli Bisson srl.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione dell'art. 100 c.p.c. Il fallimento aveva, in un precedente giudizio, ottenuto la revocatoria del fondo patrimoniale di Gian Ottavio Fior, di cui era creditore. Poiché, nel frattempo i beni che costituivano il fondo patrimoniale erano stati alienati a Susan Leigh Firo, e da costei alla Ottel srl qui ricorrente, il Fallimento creditore ha iniziato una procedura esecutiva proprio contro Ottel srl, ultima acquirente dei beni, ritenendo di avere titolo verso costei per effetto della revocatoria. Tuttavia, i giudici della esecuzione, in primo ed in secondo

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

grado, hanno negato il diritto al fallimento di agire verso il terzo sub acquirente, se basato semplicemente sul presupposto di aver ottenuto una revocatoria del fondo patrimoniale ai danni dell'avente causa.

Il Fallimento ha dunque proposto ricorso per cassazione, che tuttora pende. Ma, nel frattempo, ha anche iniziato la revocatoria verso la sub-acquirente Ottel srl, attuale ricorrente, ossia la società che aveva acquistato i beni del fondo patrimoniale (oggetto di precedente revocatoria) da parte del primo acquirente di questi ultimi.

Il Fallimento, in altri termini, vistasi rigettare l'azione esecutiva, ha agito per ottenere anche verso il terzo sub acquirente la revocatoria dell'atto di disposizione, per l'eventualità che quella azione esecutiva venisse definitivamente negata per difetto di titolo.

A fronte di ciò, la ricorrente ha eccepito la mancanza di interesse ad agire in quanto, ove fosse accolto il ricorso per cassazione pendente, e relativo al giudizio di esecuzione, di cui si è detto, questa revocatoria perderebbe di interesse, potendo cioè il fallimento sfruttare in via esecutiva la revocatoria precedente. Ossia: se venisse accolto il ricorso per cassazione pendente, il Fallimento non avrebbe bisogno della revocatoria oggetto di questo procedimento, poiché potrebbe agire verso la ricorrente in via esecutiva sulla base della revocatoria ottenuta verso il primo acquirente.

Secondo la ricorrente << *il giudizio che ci occupa, quindi, ha solo carattere strumentale, ed è stato incardinato dal Fallimento allo scopo di cautelarsi per l'ipotesi in cui la tesi dallo stesso sostenuta nel giudizio di opposizione all'esecuzione fosse disattesa e, quindi, in previsione di quell'effetto pregiudizievole*>> (p. 16).

Questa tesi è stata rigettata dalla Corte di Appello sul presupposto che << *la positiva verifica dell'interesse ad agire del fallimento è conseguente all'accertamento della insussistenza del diritto della curatela ad agire direttamente in esecuzione sui beni di Ottel sulla base della sentenza ottenuta con riguardo al fondo patrimoniale. Ed invero: o il fallimento ha*

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

diritto di agire direttamente sui beni di Ottel in forza di quella sentenza (e allora non avrebbe interesse ad agire in questa sede) o non ha quel diritto (e si apprezza il suo interesse ad agire con la revocatoria qui svolta)>> (p. 10).

La ricorrente contesta questa tesi sostenendo che l'interesse a proporre questa revocatoria sussisterebbe solo ove venisse definitivamente negata l'azione esecutiva. In quel caso il Fallimento avrebbe interesse concreto ad ottenere la revocatoria di cui qui si discute. Invece, l'azione esecutiva non è ancora stata negata, essa è in astratto possibile, e dunque l'azione qui spiegata è condizionata, o meglio fatta per l'eventualità che quella esecutiva venga definitivamente negata.

In altri termini, secondo la ricorrente <<*il presente giudizio è stato azionato dal Fallimento al solo scopo di tutelarsi in previsione di possibili effetti pregiudizievoli che gli possano derivare dal mancato accoglimento del ricorso in Cassazione con cui ha chiesto sia accertato il suo diritto di agire esecutivamente in forza della (sola) sentenza che ha pronunciato la revocatoria del fondo patrimoniale*>> (p. 18).

Il motivo è infondato.

Le due azioni sono cumulabili, ed è nell'interesse del creditore, per l'ipotesi che venga escluso il suo diritto di azione esecutiva, far dichiarare l'inefficacia dell'atto con la revocatoria. Non è necessario che il Fallimento attenda che venga definitivamente negato il suo diritto di azione esecutiva, ben potendo nel frattempo, per l'eventualità per l'appunto che ciò accada, procurarsi un diverso titolo nei confronti dell'avente causa del suo debitore.

L'interesse ad agire presuppone uno stato di incertezza in ordine alla sussistenza di un determinato diritto e presuppone che, senza l'azione in giudizio, l'attore subirebbe un danno (Cass. 5635/ 2002; Cass. 12532/ 2024).

Ove il diritto alla azione esecutiva venisse negato definitivamente, la stessa ricorrente ammette che il creditore avrebbe interesse ad agire per la

revocatoria, e dunque non si vede perché non possa farlo in anticipo. La tesi della ricorrente si risolve alla fine nell'affermare la necessità che il creditore attenda l'esito di una azione per poter esperire l'altra, come se durante la pendenza della prima non avesse interesse a far valere la seconda. Ma l'interesse ad agire, come si è visto, non dipende dalla circostanza processuale dello stato in cui si trovano i procedimenti. Del resto, se, una volta definito negativamente il procedimento relativo alla azione esecutiva, la stessa ricorrente ammette che il creditore può iniziare quello di revocatoria, non si vede perché non possa iniziarlo prima, quando ancora è pendente quello sulla esecuzione, e nell'incertezza di come si concluderà quello. Altro discorso è poi quello relativo alla utilità concreta della revocatoria una volta ottenuto il riconoscimento dell'azione esecutiva: può darsi che non abbia più utilità, non già che non l'avesse sin dall'inizio.

Ma in realtà neanche può dirsi che la revocatoria qui chiesta diventerebbe inutile ove venisse riconosciuto il diritto di agire in esecuzione, poiché proprio in quel procedimento, che andrebbe allora ripreso – essendo attualmente sospeso- il creditore potrebbe giovare della revocatoria qui ottenuta, e ciò in quanto quel procedimento ha titolo nell'altra revocatoria.

2.- Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione degli articoli 2901, 2697 e 2729 c.c.

Censura quella *ratio* della sentenza impugnata con cui è stato accertato l'elemento soggettivo (la consapevolezza di ledere il diritto del creditore) in capo alla ricorrente.

Il debitore del fallimento aveva costituito un fondo patrimoniale e poi aveva alienato i beni alla moglie, che li aveva subito alienati a sua volta alla società qui ricorrente da poco costituita.

Secondo quest'ultima lo stato soggettivo consistente nella consapevolezza di ledere un diritto del creditore, andava verificato con riferimento non alla società ma all'amministratore che al momento della vendita rappresentava la società acquirente.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Lamenta che << nel momento dell'atto oggetto di azione revocatoria l'odierna ricorrente fosse rappresentata dal proprio Amministratore Unico e legale rappresentante Dr. Pier Angelo Grigoletto, del tutto estraneo alla compagine societaria, libero professionista che svolge(va) – come documentato – l'attività di revisore legale dei conti.

Era ed è esclusivamente in capo a quest'ultimo che andava valutata ed accertata la sussistenza di quella partecipatio fraudis che, come più volte detto, è presupposto dell'azione revocatoria>> (p. 20).

Per contro, secondo la ricorrente i giudici di merito hanno accertato l'elemento soggettivo rispetto alla società: << occorre(va) invece dimostrare la consapevolezza del pregiudizio altrui (quindi, sostanzialmente, la mala fede) in capo (non genericamente alla Ottel stessa ma) al suo legale rappresentante>> (p. 21).

La censura è inammissibile.

Nel ritenere che la società avesse consapevolezza (o dovesse averla) del danno causato al creditore la corte d'appello ha fatto riferimento alle persone fisiche che rappresentano la società, non potendo ammettersi che una persona giuridica abbia proprie facoltà mentali distinte da quelle delle persone fisiche che la compongono o che per lei agiscono.

Il motivo di censura avrebbe senso solo ove effettivamente risultasse che i giudici di merito non si sono riferiti agli stati mentali delle persone fisiche rappresentanti la società. Ma così non è.

Con una seconda censura la ricorrente denuncia l'erroneità della deduzione della consapevolezza dalla circostanza che le due vendite fossero contigue nel tempo, nonché dal fatto che la società acquirente odierna ricorrente fosse costituita da pochissimo tempo.

La censura è inammissibile.

La ricorrente deduce la natura non indiziaria di alcuni fatti (rapporto di parentela nella prima vendita, vicinanza temporale tra le due vendite, il

fatto che la società acquirente si stia costituita poco prima della vendita, ecc.) ma non argomenta il proprio assunto.

A tale stregua trattasi di una mera apodittica contrapposizione alla *ratio decidendi* della propria tesi difensiva.

3.- Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione di legge, genericamente intesa (in relazione all'articolo 360 n. 4 c.p.c.).

Si duole che la corte d'appello abbia posto a base della decisione due circostanze di fatto errate:

- che la domanda di inefficacia ex art. 2901 c.c. del fondo patrimoniale sia stata trascritta, laddove risulta trascritta solo nei confronti di alcuni convenuti;

- che le parti dell'atto di disposizione fossero parenti, laddove non tutte lo erano.

Il motivo è inammissibile.

La ricorrente si limita invero ad apoditticamente contrapporre un proprio accertamento di fatto a quello operato dai giudici di merito, senza nemmeno indicare quale rilevanza sia se del caso derivata da asserito errore, e cioè in quali termini la decisione sarebbe stata diversa.

All'inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.

Le spese seguono la soccombenza.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore del controricorrente Fallimento, seguono la soccombenza.

La ricorrente va altresì condannata al pagamento di somma ex art. 96, 3° co., c.p.c., ricorrendone i presupposti di legge.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del Fallimento controricorrente: a) delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 22.200,00 (di cui euro 22.000,00 per onorari), oltre a spese generali e accessori di legge; della somma di euro 22.000,00 ex art. 96, 3° co., c.p.c.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'11/2/2026

Il Presidente
Luigi Alessandro Scarano

Corte di Cassazione - copia non ufficiale